

ORD. 654/2010
PR. 1354/2010

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO

Il Giudice di Pace

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva sul ricorso avverso decreto di espulsione proposto da K. nata in UCRAINA il 1/1/1971, rappresentata e difesa dall'Avv. Napoli per mandato speciale bilingue in calce al ricorso, depositato in data 27.09.2010 in Cancelleria;
OSSERVA

Che la ricorrente lamenta:

la nullità per mancata traduzione in lingua nota, infatti la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 comma 7 del d. lgs. 286/98 per mancata traduzione del decreto in lingua comprensibile alla ricorrente in quanto sarebbe in grado di leggere e scrivere solo le lingue ucraina e russa mentre il decreto prefettizio è stato tradotto in lingua inglese, così come il verbale di notifica del decreto di espulsione, e contestando anche che la straniera abbia dichiarato, nel verbale di notifica del decreto di espulsione del 28.08.2010, "di comprendere sufficientemente";
il difetto delle formalità comunicatorie e carenza di nulla osta dell'A.G. penale, con conseguente violazione di legge;

NEL MERITO,

va detto che bisogna considerare che l'obbligo dell'Autorità amministrativa di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dalla straniera è derogabile tutte le volte che la predetta Autorità attesti le ragioni per cui tale operazione sia impossibile ma nel caso di specie vi è stata solo la generica dichiarazione "non essendo reperibile interprete della lingua dello straniero, il provvedimento è notificato anche nella lingua inglese, che lo straniero dichiara di comprendere sufficientemente."

La Suprema Corte con una recente pronuncia ha ribadito che il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero, ancorché notificato in lingua inglese o francese o spagnolo ma senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua a lui conosciuta, è affetto da nullità (Cass. 20.3.2008, n. 7564).

Va detto, inoltre, che l'indicazione che la straniero conosca "sufficientemente" la lingua inglese deve considerarsi una clausola di stile che non garantisce in maniera idonea il diritto di difesa. Inoltre, bisogna considerare che la straniera ha affermato di essere in Italia da circa un anno, senza meglio poter specificare la data di ingresso e che tale dichiarazione è stata fatta alla Questura di Avellino, Ufficio Immigrazione, su un modulo contenente fra le altre lingue, anche la versione in russo o ucraino, con caratteri cirillici e che tanto avvalorerebbe ulteriormente il convincimento di questo Giudice del fatto che il primo motivo di ricorso è fondato e può considerarsi assorbente. Tanto premesso, il ricorso risulta meritevole di accoglimento con tutte le conseguenze di legge. Nulla per le spese perché non richieste.

P.Q.M.

Il Giudice così provvede:

Accoglie il ricorso e dichiara la nullità del decreto di espulsione emesso in data 28.8.2010 dal Prefetto di Avellino nei confronti della ricorrente;
Ordina la cancellazione dal SIS, Sistema Informatico di Schengen.
Si comunichi anche a mezzo fax.
Così è deciso in Avellino, 15.10.10

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

16 OTT. 2010

Oggi

L'Operatore Giudiziario B2
Giuseppe Galano

Il Giudice di Pace

Avv. Maria Francesca Napoli

Maria Francesca Napoli